



**COMUNE DI MIAGLIANO
PROVINCIA DI BIELLA**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEI MEZZI COMUNALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 09.11.2016

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento pg. 3

Articolo 2 - Assegnazione e uso dei veicoli e mezzi meccanici pg. 3

Articolo 3 - Adempimenti del responsabile pg. 3

Articolo 4 - Guida dei veicoli comunali e dei mezzi meccanici pg. 3

Articolo 5 - Obblighi del conducente pg. 4

Articolo 6 – Libretto di marcia pg. 4

Articolo 7 - Interventi in caso di incidente pg. 4

Articolo 8 - Verifica annuale dei veicoli e dei mezzi meccanici e delle macchine operatrici pg. 5

Articolo 9 - Disposizioni finali e transitorie pg. 5

Articolo 10 - Entrata in vigore pg. 5

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso dei veicoli comunali oltre che di eventuali mezzi meccanici e delle macchine operatrici.

ARTICOLO 2 ASSEGNAZIONE E USO DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI

I veicoli appartenenti al Comune di Miagliano devono recare sulla carrozzeria una targa o una scritta a vernice o adesiva, nella quale è impresso in modo chiaro e visibile lo stemma dell'Ente stesso con la dicitura "Comune di Miagliano".

I veicoli di proprietà dell'Ente ed i mezzi meccanici e le macchine operatrici sono assegnati e utilizzati esclusivamente per le necessità di servizio, autorizzate dal Responsabile del Servizio competente, che dovrà disporre quanto necessario per il buon andamento dell'assegnazione e dell'uso di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 3 ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del Servizio competente dovrà occuparsi della gestione dei veicoli, e provvederne alla registrazione negli appositi registri comunali e comunque adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di patrimonio comunale.

Ad avvenuta immatricolazione e prima che il veicolo entri in servizio, provvederà all'assicurazione del mezzo per la responsabilità civile. Il veicolo dovrà avere apposita carte di circolazione.

ARTICOLO 4 GUIDA DEI VEICOLI COMUNALI E DEI MEZZI MECCANICI

I veicoli comunali sono condotti dal personale comunale, munito di idonea patente di guida.

Gli stessi veicoli, qualora siano disponibili in quanto non utilizzati dal personale suddetto, possono anche essere condotti dagli Amministratori dell'Ente, ovvero da personale anche temporaneamente alle dipendenze dello stesso, o assegnato nell'ambito di progetti del servizio civile o progetti formativi di tirocinio, od anche dai volontari civici comunali, nell'ambito di specifiche iniziative, di cui al Regolamento Comunale per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico comunale "#vivimiagliano".

I conduttori dei veicoli comunali dovranno essere provvisti di idonea patente di guida, e dovranno condurli e/o utilizzarli per adempimenti connessi al servizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia.

Il presente articolo è applicabile a tutte le figure sopra individuate che utilizzino anche mezzi meccanici o macchine operatrici (ad esempio tagliaerba, decespugliatori, motocarri e motozappa),

purché siano operanti nei loro confronti le assicurazioni stipulate dal Comune e/o da Enti e Associazioni che gestiscano progetti e/o servizi per conto del Comune stesso.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DEL CONDUCENTE

Ogni conducente, comunque autorizzato, è personalmente responsabile del veicolo che conduce o del mezzo meccanico o macchina operatrice che impiega.

Prima di dare inizio alla guida il conduttore deve accertarsi che il veicolo sia coperto da assicurazione e bollo e abbia la necessaria dotazione di carburante, lubrificante e/o refrigerante.

Il conducente, oltre ad essere munito della patente di guida, è tenuto a:

- provvedere alla custodia del veicolo e/o del mezzo meccanico che impiega;
- utilizzare il veicolo, il mezzo meccanico e la macchina operatrice esclusivamente per fini istituzionali, adoperando la massima cura e diligenza durante il tempo di assegnazione;
- trasportare persone, cose o oggetti esclusivamente attinenti alla missione da espletare;
- rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada e dei regolamenti locali, rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni contenute nelle citate norme;
- presentare al Responsabile del Servizio competente un dettagliato rapporto scritto in caso di furto o danneggiamento del veicolo, e/o del mezzo meccanico o macchina operatrice che impiega.

ARTICOLO 6 LIBRETTO DI MARCIA

Ogni veicolo dell'Ente deve essere dotato di un libretto di marcia recante tutti i dati di riferimento e fogli giornalieri di marcia.

Il conducente che utilizza il veicolo dovrà compilare il libretto indicando giorno, orario, km inizio e fine corsa, motivo della missione, firma leggibile con l'apposizione della quale il conducente si assume ogni responsabilità sull'esattezza dei dati riportati.

I suddetti documenti saranno raccolti e verificati dal Responsabile del Settore competente, per gli adempimenti di competenza.

ARTICOLO 7 INTERVENTI IN CASO DI INCIDENTE

In caso di incidente stradale il conducente ha l'obbligo di:

- a) compilare in modo dettagliato il foglio di constatazione amichevole di incidente, nel caso in cui non vi siano feriti o contestazioni;
- b) richiedere l'intervento della forza pubblica nel caso in cui vi siano feriti o contestazioni sulle modalità che hanno provocato l'incidente.

Al termine della missione il conducente informa immediatamente il Responsabile del Servizio competente e redige rapporto di quanto avvenuto, dei danni a persone o cose del Comune o di terzi, delle responsabilità presunte, con l'indicazione degli estremi delle coperture assicurative dei terzi comunque coinvolti.

Il rapporto viene fatto pervenire al Responsabile del Servizio competente entro due giorni dall'incidente che, anche sulla base di altri elementi raccolti, dispone la denuncia alle imprese assicurative secondo le norme vigenti. In caso di danneggiamento del mezzo, e fatte salve le riparazioni di prima urgenza, non possono essere disposte riparazioni senza l'assenso della Compagnia di Assicurazione ovvero prima che siano trascorsi 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della denuncia di sinistro alla Compagnia di Assicurazioni.

ARTICOLO 8 VERIFICA ANNUALE DEI VEICOLI E DEI MEZZI MECCANICI E DELLE MACCHINE OPERATRICI

Entro la fine dell'esercizio, il Responsabile di Servizio competente provvede ad una verifica dello stato di efficienza e di conservazione dei veicoli e dei mezzi meccanici e delle macchine operatrici. Sulla base di tale verifica verranno programmati gli interventi e le iniziative da assumere per l'anno successivo.

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento sarà pubblico e accessibile a chiunque intenda consultarlo.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, troveranno applicazione le normative vigenti in materia. In caso di successive modificazioni legislative il presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente adeguato.

ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni eventualmente contenute in altri regolamenti comunali, che risultino in contrasto od incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.